

Codice A1103A

D.D. 4 febbraio 2025, n. 123

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - (Fasc. n. 58FOR/2020, ccc. 514/2025 - 507/2025).



ATTO DD 123/A1103A/2025

DEL 04/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – (Fasc. n. 58FOR/2020, ccc. 514/2025 – 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 896 del 18.08.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di *omissis* a carico del sig. re *omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in via *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 26/2020 dell'11.03.2020 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su terreni di proprietà dello stesso siti in Via *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati o arbustivi a meno di cinquanta metri da terreno boscato.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che lo stesso ha presentato, nei termini, un breve scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della medesima Legge;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata; in particolare non rilevando, ai fini della concretizzazione dell'illecito, la vigenza o meno dello stato di massima pericolosità essendo sufficiente l'aver proceduto all'accensione di fuoco e/o abbruciamento di materiale vegetale ad una distanza inferiore ai 50 metri da terreni boscati o cespugliati (tralaltro in un periodo dell'anno – marzo – in cui vige il divieto assoluto di abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale ex art. 10, c. 2

della sopra richiamata Legge regionale);

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato pertanto l'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché alla personalità ed alle condizioni economiche dello stesso; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano, in questa sede, un non aggravamento dell'ingiunzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1694/2024 e 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 l. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 410,61** di cui euro 400,00 a titolo di sanzione amministrativa ed 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti